

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A

Il Consiglio Federale

- Viste le modifiche agli artt. 25 bis e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 25 bis e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 25 bis Commissione Accordi Economici della L.N.D.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 bis Commissione Accordi Economici della L.N.D.</p>
<p>1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.</p> <p>2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F.</p> <p>3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.</p> <p>4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa</p>

<p>di euro 50,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio. Il reclamante ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo e-mail. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto la comunicazione e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo e-mail indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.</p>	<p>di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio. Il reclamante ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo e-mail. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto la comunicazione e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo e-mail indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.</p>
<p>5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento a comprova dell'invio al reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. La Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. Le parti hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro</p>	<p>7. INVARIATO</p>

<p>fiducia nonché di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta scritta negli stessi atti.</p>	
<p>8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
<p>9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nei termini e con le modalità previste dall'art. 50, del Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>9. INVARIATO</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 31 I campi di giuoco</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 I campi di giuoco</p>
<p>1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario per i Campi Sportivi è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.</p> <p>2. La competenza dell’omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla “Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D.”</p> <p>3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.</p> <p>4. ...OMISSIS...</p>	<p>1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario per i Campi Sportivi è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l’impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.</p> <p>4. INVARIATO</p>

5. ...OMISSIS...	5. INVARIATO
6. ...OMISSIS...	6. INVARIATO
7. ...OMISSIS...	7. INVARIATO
8. ...OMISSIS...	8. INVARIATO
9. ...OMISSIS...	9. INVARIATO



Roma, 24 luglio 2013
Protocollo: 626/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°12

Oggetto: Disciplina concernenti le società e associazioni in perdita sistematica –
- Istanza di interpello di disapplicazione –

Sono pervenute a questa Lega numerose richieste di chiarimenti in ordine alla normativa introdotta dal comma 36-decies dell'art. 2 del D.L. n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148 del 14 settembre 2011, con la quale è stato stabilito che le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati "in perdita sistematica" dal successivo quarto esercizio e, conseguentemente "di comodo".

L'applicazione della disciplina in materia di "società di comodo" comporta la dichiarazione di un reddito minimo desunto in via presuntiva con maggiorazione dell'IRES e IRAP, oltre a limitazioni in tema di recupero del credito IVA.

Il primo esercizio successivo ai tre precedenti consecutivi per i quali è stata prodotta la dichiarazione dei redditi con una perdita fiscale, così come previsto dalla normativa di cui al comma 36-decies in argomento, è quello chiuso al 30 giugno 2013.

Da qui le perplessità che hanno formato oggetto delle richieste di chiarimenti dal momento che nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica di calcio – ma, è da ritenere, dell'intero movimento sportivo dilettantistico – le norme di cui al surriportato comma 36-decies comportano quasi sempre, ove applicabili, la qualifica di “società di comodo”, non ricorrendo per le società sportive dilettantistiche le cause di esclusione dalla disciplina né le ipotesi di disapplicazione previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012- prot. n. 2012/87456.

Va premesso che **non** sono destinatarie della disciplina sulle società in perdita sistematica le associazioni sportive dilettantistiche.

Del pari non sono destinatarie della medesima disciplina le società sportive dilettantistiche di capitali che hanno optato o optano per il regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991, le quali assolvono l'imposizione IRES, IRAP ed IVA forfettariamente e, quindi, non sono tecnicamente in grado di conseguire perdite fiscali.

La problematica investe, quindi, le società sportive dilettantistiche che conseguono nell'esercizio sociale proventi commerciali superiori ad € 250.000 nonché quelle che, pur non superando detto importo, ritengono non opportuno optare per la legge n. 398, che comporta, comunque, anche in presenza di perdite d'esercizio, il pagamento di imposte su un reddito determinato forfettariamente nella misura del 3% dei ricavi, e l'assolvimento dell'IVA con una detrazione forfettaria dall'IVA incassata senza tenere ovviamente conto dell'IVA pagata sull'acquisizione di beni e servizi. Ciò, in quanto le stesse avendo assolto correttamente gli obblighi di contabilità, non ritengono equo, in presenza di una perdita fiscale effettiva, dover essere assoggettate ad imposte.

Occorre, infatti, considerare la assoluta atipicità degli enti che pongono in essere attività sportiva dilettantistica i cui proventi commerciali – incassi gare, sponsorizzazione, pubblicità – non sono assolutamente sufficienti a coprire i costi che l'attività sportiva agonistica, avente natura commerciale, comporta con conseguente sistematico ripianamento delle perdite cui sono chiamati i soci alla chiusura del bilancio.

Assume estrema rilevanza, a conferma della impossibilità degli enti stessi di essere considerati “società in perdita sistematica”, la disposizione legislativa introdotta dal comma 18 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che vieta statutariamente agli stessi enti di perseguire fini di lucro e che dispone che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti ai soci, neppure in forma indiretta, e che gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Inoltre, lo stesso comma 18 stabilisce l’obbligo statutario di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.

Appare in tutta evidenza che la normativa concernente le “società in perdita sistematica” sia stata introdotta per situazioni assolutamente dissimili da quelle in cui operano e versano gli enti sportivi dilettantistici.

Si ritiene, pertanto, opportuno suggerire ai soggetti che hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti a quello chiuso al 30 giugno 2013, **con una perdita fiscale**, di produrre all’Agenzia delle entrate istanza di disapplicazione delle disposizioni recate dall’art. 2, comma 36-decies, del D.L. n. 238/2011, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, esponendo le oggettive situazioni che giustificano la disapplicazione della disciplina della normativa sulle “società in perdita sistematica”.

L’istanza di interpello disapplicativo della norma di cui al comma 36-decies (società in perdita sistematica) deve contenere, a pena di inammissibilità, come stabilito dal D.M. 19 giugno 1998, n. 259, in modo chiaro e documentato in maniera esaustiva, tutti gli elementi conoscitivi utili ad individuare le situazioni oggettive portate all’attenzione dell’ufficio che giustificano la disapplicazione della normativa in questione. Si ritiene opportuno evidenziare, tra l’altro, **che la copertura sistematica delle perdite ha luogo con versamenti dei soci deliberati dall’assemblea e risultanti dalle registrazioni contabili.**

Si vedano al riguardo, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, le Circolari n. 32/E/2010 e n. 23/E del 2011

L'istanza di disapplicazione deve essere inviata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es., per gli esercizi finanziari chiusi al 30 giugno 2013, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade il 31 marzo 2014) e va **indirizzata** al Direttore Regionale delle entrate **ma inviata**, a mezzo raccomandata A/R, all'Ufficio delle entrate competente per l'accertamento (Ufficio Provinciale delle entrate) in base alla sede dell'ente e si intende presentata all'atto della ricezione del plico raccomandato da parte dell'Ufficio.

L'Ufficio trasmette al Direttore Regionale l'istanza unitamente al proprio parere entro 30 gg. dalla ricezione e le determinazioni del Direttore Regionale sono comunicate al soggetto contribuente non oltre 90 gg.- *termine non perentorio* - dalla presentazione dell'istanza con raccomandata A/R, con Provvedimento che è da ritenersi definitivo in quanto non è previsto il silenzio-assenso.

Le richieste istruttorie rivolte al contribuente sospendono il termine per l'emanazione del provvedimento del Direttore Regionale fino al giorno di ricezione della risposta.

Pertanto, tenendo conto dei suddetti termini, è consigliabile inviare tempestivamente l'istanza (almeno 90 gg. prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione, considerando, poi, oltre ai 90 gg., anche il tempo necessario per la ricezione delle raccomandate).

* * *

Si ravvisa l'opportunità di informare le società che la Lega Nazionale Dilettanti, nel frattempo, provvederà a richiedere formalmente al Direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione di un provvedimento che preveda la disapplicazione della disciplina in argomento per le società sportive dilettantistiche.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Roma, 25 luglio 2013
Protocollo: 650/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°13

OGGETTO: Provvedimenti Statali Luglio 2013

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota dell'Ufficio Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del C.O.N.I. del 18 luglio 2013, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000163/13

Roma, 18 luglio 2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. decreto "del fare") – Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

B) Ministero della Salute – Decreto 17 aprile 2013, recante "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376".

C) D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89".

D) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 dicembre 2012, recante "Aggiornamento delle misure unitarie e dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2013".

E) Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31 gennaio 2013, recante "Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015".

F) Regione Toscana - Legge regionale 8 maggio 2013, n. 22, recante "Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva".

G) 1 luglio 2013 - Ingresso Croazia nell'ambito dell'Unione Europea.

A) Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. decreto “del fare”) – Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.

Nel Supplemento Ordinario n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 144 del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto che contiene “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. decreto “del fare”).

Il decreto in oggetto, che consta di 86 articoli, presenta tutta una serie di disposizioni che attengono a diversi ambiti e che sono state adottate dal Governo al fine di favorire la ripresa economica del Paese, alcune delle quali di interesse diretto e indiretto per l’ordinamento sportivo e di cui si fornisce, di seguito, una prima, sintetica informativa.

Fondi strutturali europei (art. 9)

Le amministrazioni e le aziende dello Stato, ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimento relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.

Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro (art. 32)

Le nuove procedure standardizzate obbligatorie per le piccole imprese e per le società e associazioni (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori), entrate in vigore il 1 giugno scorso, ora subiscono una modifica, anche in relazione al Documento di Valutazione dei Rischi, facendo tornare la possibilità di ricorrere all’autocertificazione. La novità riguarda le aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico che saranno individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia (art. 33)

Premesso che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, al compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare tale diritto entro il compimento del diciannovesimo anno d’età. In mancanza, il diritto può esser esercitato anche oltre tale data.

Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza (art. 34)

Fra le misure intese a semplificare gli adempimenti formali in materia di lavoro e previdenza rientra anche la modifica all’art. 21 d.lgs. 151/2001, che disciplina gli obblighi documentali della lavoratrice in maternità. Viene ora sancito l’obbligo di trasmissione telematica all’Inps, da parte del medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, del certificato

di gravidanza indicata la data presunta del parto, della certificazione di nascita del bimbo o di interruzione della gravidanza.

Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (art- 35)

Sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

Soppressione certificazioni sanitarie (art. 42)

Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo di rilasciare alcuni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro.

Tra questi si segnala anche il certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 189 (art. 47)

All'articolo 90, comma 13, della l. 289/2002 le parole "Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport sono sostituite dalle parole "Presidente del Consiglio dei Ministri, o Autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata".

Viene, altresì, abrogato il comma 15 della l. 289/2002 il quale prevedeva che la garanzia prestata dal Fondo (trattasi del Fondo di garanzia costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo) è di natura sussidiaria e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo medesimo.

Il decreto in oggetto, che è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (22 giugno 2013), è attualmente all'esame della Camera in prima lettura (AC 1248) e dovrà essere convertito in legge entro il 21 agosto 2013.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 150 del 28 giugno 2013, il decreto – legge in oggetto, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

Tale decreto consta di 13 articoli e presenta alcune disposizioni che possono interessare in via diretta ed indiretta l'organizzazione sportiva, di seguito indicate in forma sintetica.

Promozione dell'occupazione (artt. 1-3; art. 7; art. 9)

Innanzitutto, si rappresenta che tale decreto prevede numerose disposizioni finalizzate ad incentivare nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (fino a 29 anni di età) e a promuovere interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare quella giovanile.

Sono, altresì, previste numerose disposizioni e deroghe in materia di disciplina dei rapporti e dei contratti di lavoro, ivi comprese disposizioni finalizzate a semplificare la disciplina del contratto a tempo determinato, prevedendo, in particolare, la possibilità di prorogare il contratto privo di causale.

Agevolazioni per le start up innovative le società a responsabilità semplificata e (art. 9)

Il decreto in oggetto prevede l'abolizione delle società a capitale ridotto (quelle esistenti vengono riqualficate come s.r.l. semplificate) e la determinazione di procedure più agevoli per l'apertura della s.r.l.s. (società a responsabilità semplificata): da ora in poi la società a responsabilità semplificata potrà essere costituita da persone fisiche di qualsiasi età (non più, quindi, da chi abbia compiuto almeno 35 anni); non sarà più richiesto, inoltre, il versamento di capitale sociale e sono quasi del tutto abolite le spese di costituzione: ciò al fine di incentivare la promozione dell'attività imprenditoriale, senza comprimerne le potenzialità con costi di apertura. D'ora in avanti, pertanto, tutte le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro saranno esclusivamente definite semplificate e troveranno la loro disciplina nella loro sede istituzionale, il codice civile.

Sono, altresì, stati eliminati diversi vincoli alla fruizione del regime premiale concesso alle società start up innovative.

Disposizioni in materia di IRPEF (art. 11)

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento;

per l'anno 2013, la suddetta disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Il decreto in oggetto, che è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (28 giugno 2013) è attualmente all'esame del Senato in prima lettura (AS 890) dovrà ora essere presentato alle camere per la conversione in legge, che dovrà intervenire entro il 27 agosto 2013.

B) Ministero della Salute – Decreto 17 aprile 2013, recante “Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 160 del 10 luglio 2013 il decreto indicato all'oggetto, emanato dal Ministero della salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport.

In particolare, il decreto prevede l'approvazione della lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, il cui impiego è considerato *doping*, a norma dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista adottata con l'appendice I della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata con la Legge 26 novembre 2007, n. 230, e con l'emendamento

all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2013 e riportata nell'allegato I.

Sono, inoltre, approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II.

La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:

Sezione 1: classi vietate;

Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

Sezione 3: specialità medicinali contenenti principi attivi vietati;

Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Le disposizioni del presente decreto, entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, vale a dire in data 10 luglio 2013, sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 maggio 2012.

Si informa, infine, che è possibile visionare e/o scaricare il presente decreto connettendosi al sito internet della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it) entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta.

C) D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 113 del 16 maggio 2013, il D.P.R. di cui all'oggetto, che consta di 7 articoli e reca il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89".

La sezione ad indirizzo sportivo (c.d. "liceo sportivo") si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico, di cui all'art. 8, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche.

La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

La sezione ad indirizzo sportivo realizza, pertanto, il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.

In particolare, rispetto alle discipline dell'ordinario liceo scientifico, sono introdotte due nuove materie: "diritto ed economia dello sport" e "discipline sportive" che vanno a sostituire "disegno e storia dell'arte" e "lingua e cultura latina". Inoltre è previsto il potenziamento di "scienze motorie e sportive".

La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa è strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali.

L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di n. 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali, e di n. 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie settimanali.

Al superamento dell'esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma è inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.

In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa e tenuto conto della valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna Regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.

Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare:

- a) nell'ambito del sistema delle scuole statali, i competenti Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee programmatiche definite di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro con delega allo sport e concordate con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- b) nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti. Le suddette convenzioni devono essere conformi alle eventuali convenzioni di cui alla lettera a);
- c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con province, comuni, città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'attuazione del presente regolamento nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di n. 1188 ore annuali.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica - procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo. A tal fine, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito gruppo di lavoro, avente la funzione di monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo – didattico - disciplinare della sezione ad indirizzo sportivo, nonché le esperienze realizzate dalle scuole in campo didattico - sportivo ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le professionalità così formate, l'impiantistica specifica degli istituti scolastici e la cultura sportiva propria di ogni territorio. Dall'istituzione del gruppo di lavoro non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 dicembre 2012, recante "Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2013".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 119 del 23 maggio 2013 il decreto indicato in oggetto con il quale si stabilisce che, per l'anno 2013, le misure unitarie dei canoni annui afferenti alle concessioni demaniali marittime sono aumentati del 2,85 per cento rispetto ai canoni determinati per il 2012. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2013.

Infine, la misura minima di canone di 351,08 euro è elevata a 361,08 euro sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013; la suddetta misura minima di euro 361,08 si applica alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

E) Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31 gennaio 2013, recante "Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015".

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 141 del 18 giugno 2013, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31

gennaio 2013 recante "Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015".

Il suddetto Programma è adottato al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e garantire la competitività del settore ittico e a tal fine sono utilizzati gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali per gli anni 2013-2015.

Nel Programma, al punto 6, è dedicata specifica attenzione alla "Pesca ricreativa e sportiva" al fine di consolidare la strategia di raccordo tra la pesca professionale e quella sportiva e ricreativa, anche avviando una seconda fase del censimento dei pescatori in mare per una corretta gestione delle risorse ittiche.

F) Regione Toscana - Legge regionale 8 maggio 2013, n. 22, recante "Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva".

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte prima, n. 21 del 15 maggio 2013, la legge regionale indicata all'oggetto.

Il provvedimento è volto a disciplinare la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, presso gli impianti nei quali si praticano attività sportive e motorie-ricreative, in attuazione della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero), e in conformità al Decreto del Ministero della Salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009).

In particolare, è stabilito che, ai fini della legge, sono adottate le seguenti definizioni:

- attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal CONI;
- attività motorie-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali.

E' altresì precisato che gli impianti ai quali si applica la legge si distinguono in:

- impianti gestiti da soggetti pubblici;
- impianti aperti al pubblico, previo pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto stesso;
- impianti destinati a qualunque titolo all'utilizzo da parte di associazioni e società sportive, dilettantistiche o professionistiche.

Il provvedimento non si applica agli impianti ad accesso libero non vigilato e a agli impianti di proprietà statale.

Inoltre, gli impianti devono essere dotati di defibrillatori, il cui uso è affidato ad operatori espressamente incaricati. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.

L'obbligo di dotazione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori, l'obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento.

La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori è erogata dalle aziende sanitarie, nell'ambito del sistema sanitario di emergenza - urgenza, e la partecipazione dei soggetti incaricati dai gestori degli impianti ai corsi organizzati dalle aziende sanitarie è gratuita.

Gli obblighi previsti dal provvedimento a carico dei gestori degli impianti decorrono dal 1° gennaio 2015.

E', infine, specificato che la legge in oggetto è adeguata alle linee guida per la dotazione e l'impiego dei defibrillatori semiautomatici, emanate dai competenti organi statali ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, entro il termine previsto dalle stesse linee guida.

G) 1 luglio 2013 - Ingresso Croazia nell'ambito dell'Unione Europea.

Si fa presente che, a far data dal 1 luglio 2013, la Croazia è entrata a far parte dell'Unione europea e, pertanto, le vigenti norme del Trattato UE in materia di libera circolazione nel territorio dell'Unione Europea trovano applicazione nei confronti della suddetta Nazione.

Ciò premesso, tale nuovo regime influisce anche sul piano della regolamentazione sportiva, dal momento che i cittadini croati, al pari di tutti gli altri cittadini dell'Unione Europea, non avranno più bisogno di visto e gli ingressi in Italia degli atleti croati non saranno inseriti nelle quote assegnate a ciascuna Federazione sportiva nazionale per la stagione sportiva in corso.

Cordiali saluti.


Roberto Fabbricini
Segretario Generale